

**ESTRATTO DAL SITO WEB: [www.camera.it](http://www.camera.it)**

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

**Provvedimenti anticrisi,  
nonché proroga di termini  
D.L. 78/2009 – A.C. 2561-A**

***Schede di lettura***

n. 187/16

22 luglio 2009

**Articolo 17, commi 35-novies - 35-decies  
(*Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego*)**

**35-novies.** Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri,

tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

**35-decies.** Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

Il **comma 35-novies**, introdotto in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, sostituisce totalmente il **comma 11 dell'articolo 72** del D.L. 112/2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della L. 15/2009, concernente la **facoltà**, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di **servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente**, di **risolvere**, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il **rapporto di lavoro** con un **preavviso di sei mesi**. Tale disposizione non si applica a magistrati e professori universitari.

In particolare, **rispetto al testo vigente**, si prevede:

- che la citata facoltà sia esercitabile, per il triennio 2009-2011, in caso di **compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni;**
- che la fattispecie si applichi anche al **personale dirigenziale**;
- che tale facoltà rientri nei **poteri di organizzazione** della P.A. ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001;
- la non applicazione della norma anche per i **dirigenti medici responsabili di struttura complessa**;
- l'**applicazione** di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti **sospesi o collocati a riposo** per procedimenti penali e **reintegrati** in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

Il successivo **comma 35-decies** reca una **norma di chiusura a favore di tutte le cessazioni dal servizio** per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, nel **testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 3, della L. 15/2009** (cioè il 19 marzo 2009), **nonché i preavvisi** che le richiamate amministrazioni abbiano disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, nonché le **cessazioni** dal servizio che ne derivano.